



CITTA' DI CAPRI

**REGOLAMENTO/DISCIPLINARE
PER LA GESTIONE DEGLI ORMEGGI
NELLO SPECCHIO D'ACQUA
DEL DEMANIO MARITTIMO IN REGIME DI
CONCESSIONE AL COMUNE ALL'INTERNO
DEL PORTO COMMERCIALE
DELL'ISOLA DI CAPRI**

Approvato con deliberazione consiliare n. 64 del 10.7.2009
Modificato con deliberazione consiliare n. 59 del 29.9.2011
Modificato con deliberazione consiliare n. 45 del 8.7.2013

PREMESSA

Il Comune di Capri, a seguito di rinnovo concessione n. 76/00, ha ottenuto dalla Regione Campania (Settore demanio Marittimo – Navigazione – Porti – Aeroporti - Opere Marittime) la concessione demaniale marittima n. 91 (rep n. 188) del 24 giugno 2009 per la superficie di mq. 3304,00 ricadente nel porto di Capri - Comune di Capri, e, precisamente, tra il molo della Banchinella ed il Molo Pennello - Marina Grande, al fine di “(...) *mantenere uno specchio acqueo per il posizionamento di corpi morti e gavitelli per l’ormeggio gratuito di piccole unità da pesca e diporto (...)*”. Tale area di seguito verrà anche solo indicata come area di “Levante”.

Il Comune di Capri a seguito di nuova concessione demaniale marittima n. 109 per. 207 del 9.7.2009 ha ottenuto dalla Regione Campania (Settore demanio Marittimo – Navigazione – Porti – Aeroporti - Opere Marittime) una nuova concessione demaniale, per la superficie di mq. 875,00 ricadente nel porto di Capri - Comune di Capri, e, precisamente, tra la concessione la “Boa” ed il Pontile dei Motoscafisti della Grotta Azzurra, al fine di “(...) *mantenere uno specchio acqueo per il posizionamento di corpi morti e gavitelli per l’ormeggio gratuito di piccole unità da pesca e diporto (...)*”. Tale area di seguito verrà anche solo indicata come area di “Ponente”.

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 26 del 30/01/07 con oggetto: “Pubblico interesse su aree demaniali marittime all’interno del Porto Commerciale di Capri” e al fine di procedere, secondo le relative competenze, ad una corretta e sostenibile gestione delle aree *de quibus* secondo criteri predeterminati, di valore generale ed adeguati al pubblico interesse e alle esigenze locali, il Comune di Capri intende adottare un regolamento-disciplinare, unico per tutto le aree di propria competenza all’interno degli specchi d’acqua del porto commerciale e disciplinare i seguenti criteri:

- di assegnazione ai residenti dell’isola di Capri dei posti barca nelle aree individuate di cui alle concessioni rilasciate dalla Regione Campania;
- le modalità di utilizzo delle aree portuali in concessione al Comune;
- la gestione dei servizi di competenza comunale sull’intera area portuale;
- nonché l’uso delle strutture e la fornitura dei servizi nelle aree e negli spazi acquei in regime di concessione per condurre;
- una armonizzazione complessiva delle aree di ormeggio all’interno del Porto, che consenta a tutti una migliore fruizione dell’area portuale.

Il presente regolamento-disciplinare e i relativi piani d’ormeggi sono redatti nelle more della futura approvazione definitiva della progettazione integrata dell’intera area portuale, intrapresa da tempo dalla Regione Campania e dal Comune di Capri, ed esso potrà essere soggetto a variazioni sulla base di eventuali modifiche dettate dalle nuove esigenze strutturali e logistiche determinate dalla nuova configurazione dell’intero Porto Commerciale.

Si precisa che lo stesso è stato esente dalla valutazione della commissione regolamenti in quanto la stessa al momento non risulta costituita, pertanto lo stesso è stato sottoposto alla valutazione della conferenza dei capigruppo che ha demandato al Consiglio Comunale la discussione e l’eventuale approvazione. Tutto ciò premesso il Comune di Capri adotta il seguente schema di Regolamento redatto dall’UTC su indicazione della parte politica ed in special modo dall’Assessorato al Demanio Marittimo ed in ottemperanza delle prescrizioni dettate dalla Regione Campania Settore Demanio;

ART. 1

(obiettivi, oggetto ed ambito di applicazione del disciplinare)

1. L'Amministrazione comunale intende procedere, con il presente regolamento, ad una complessiva razionalizzazione degli ormeggi, per l'ancoraggio delle imbarcazioni da pesca, da traffico nonché dei natanti ed imbarcazioni da diporto e locazione. Contestualmente procedere all'armonizzazione delle diverse fattispecie presenti all'interno del Porto di Capri e precisamente della parte di area portuale denominata "Porto Commerciale", che si estende dal limite occidentale del Porto turistico al pontile denominato "Motoscafisti" (o Grotta Azzurra).
2. Il presente regolamento regola quindi l'attività d'ormeggio di unità da pesca, da traffico e diporto (anche da locazione con o senza marinaio), nell'ambito delle aree demaniali poste all'interno del Porto Commerciale in concessione al Comune, rilasciate dalla Regione Campania, nel rispetto di ogni altra norma vigente. Il presente regolamento, inoltre, intende disciplinare anche l'uso degli eventuali impianti di catenaria di proprietà comunale, dei moli, delle banchine, degli eventuali pontili e di ogni altra infrastruttura ed attrezzatura comunale accessoria delle aree a mare in concessione nell'ambito del Porto Commerciale di Capri.
3. La realizzazione, la messa in opera e la gestione delle strutture vengono effettuate direttamente dal Comune.
4. La presentazione della domanda tesa ad ottenere l'assegnazione del posto barca comporta l'accettazione integrale, e senza riserva alcuna, delle norme e regole contenute anche nel presente regolamento e dei relativi piani d'ormeggio, così come previsto dalla Concessione Demaniale Marittima di durata quadriennale.

Art. 2

requisiti per la presentazione della domanda, e graduatoria per l'assegnazione

1. Possono presentare domanda di inserimento nella graduatoria dei posti di ormeggio all'interno delle due aree del Porto di Capri individuata in precedenza e denominate zona Pennello, detta anche "Levante", e la zona "Ponente" nei pressi del pontile dei motoscafisti, i cittadini maggiorenni residenti nei Comuni dell'isola di Capri e le persone giuridiche con sede negli stessi Comuni, i cui soci devono essere residenti dell'isola di Capri. I richiedenti devono presentare in sede di domanda adeguata documentazione tesa a dimostrare l'assenza di condanna penale passata in giudicato per reati non colposi e la regolarità rispetto alla normativa antimafia. Gli assegnatari, come sopra individuati, che spostassero la propria residenza e/o sede al di fuori dei Comuni dell'Isola di Capri dovranno restituire la disponibilità dell'ormeggio; nel caso in cui ciò non venisse effettuato spontaneamente l'Amministrazione attiverà i necessari procedimenti in autotutela.
2. I posti barca disponibili sono singolarmente identificati e la relativa collocazione fisica dell'unità con la relativa assegnazione verrà indicata nell'atto autorizzativo dall'Autorità concedente.
3. Il posto non è cedibile o trasferibile dall'assegnatario a terzi in nessuna forma se non previa riconsegna al Comune pena la perdita del posto stesso; la riconsegna si verificherà anche nell'ipotesi di semplice cessione di quota del natante.
4. Ai titolari di licenza da pesca professionale, ai titolari licenza da traffico con imbarcazione appartenente al gruppo dei motoscafisti nel numero massimo di nove unità e di licenza da traffico con imbarcazione a sostegno del servizio degli stabilimenti balneari dell'isola di Capri, sono automaticamente riconosciuti i posti barca necessari per l'espletamento delle proprie attività professionali essendo sufficiente la presentazione della domanda nei termini imposti dal Regolamento.

5. Per la predisposizione della graduatoria relative ad ogni singolo ormeggio, di cui al grafico allegato "A", la posizione in graduatoria dei richiedenti, suddivisi per singola categoria, una volta verificata l'ammissibilità della domanda ed il rispetto dei requisiti per la sua presentazione, sarà così determinata:
 - 5.1. I soggetti che richiedono il posto barca in relazione ad imbarcazioni che già posseggono un contratto di ormeggio per l'anno 2011 presso le banchine ed i pontili del porto turistico di Capri saranno considerati solo in via residuale;
 - 5.2. Le richieste di assegnazione di ulteriori posti barca rispetto al primo, potranno essere prese in considerazione soltanto a seguito di integrale evasione delle richieste di assegnazione di prima barca, comprese quelle di cui al punto 5.1. Lo stesso criterio sarà adottato per le domande provenienti da ulteriori componenti lo stesso nucleo familiare di chi ha già presentato domanda. Nel caso in cui pervengano istanze da soggetti differenti, ma appartenenti ad uno stesso nucleo familiare (eventualmente anche composto da uno o più figli maggiorenni) e titolari di ditta individuali esercitanti in via esclusiva noleggio o locazione, dette istanze verranno considerate come richieste di prima barca sino ad un massimo di 2;
 - 5.3 Ai fini dell'assegnazione le società richiedenti non potranno essere partecipate da stessi soggetti partecipanti alla graduatoria anche attraverso società, enti giuridici e/o ditte individuali.
 - 5.4. in via del tutto residuale, infine, dopo i soggetti di cui ai punti 5.1 e 5.2, saranno considerate le richieste inoltrate da parte di non residenti nell'isola di Capri ed infine quelle inerenti alle imbarcazioni di lunghezza fuori tutto superiori ai 10 metri e di larghezza superiore ai metri 3,50;
 - 5.5 In via ulteriormente residuale verrà adottato il criterio cronologico di presentazione;
 - 5.6. Pesca : riservati 12% dei posti. La graduatoria viene formata mettendo in posizione privilegiata e prioritaria i pescatori con licenza di pesca iscritti nel compartimento di Napoli (5NA);
 - 5.7. Traffico. Riservati 12% dei posti;
 - 5.8. Nautica da diporto. Riservati 52,3% dei posti . La graduatoria per la nautica da diporto viene formata mettendo in posizione privilegiata e prioritaria le imbarcazioni più piccole ed a seguire quelle più grandi. A parità di lunghezza, superati i metri sette e quaranta diventa determinante il fattore sociale e quindi il soggetto che possiede un reddito ISEE minore avrà priorità sugli altri. Valgono sempre e comunque le prescrizioni riportate ai punti 5.1 – 5.2 – 5.3 – 5.4 e 5.5, circa le regole generali di prelazione;
 - 5.9. Noleggio. Riservati 23,7 % dei posti. La graduatoria del noleggio viene formata mettendo in posizione privilegiata e prioritaria le imbarcazioni più piccole ed a seguire quelle più grandi. A parità di lunghezza, superati i sette metri e quaranta diventa prioritaria l'esclusività dell'attività di noleggio e, in seguito, a parità di requisiti, l'impresa che presenta fatturato dell'anno precedente più basso avrà priorità. Valgono sempre e comunque le prescrizioni riportate ai punti 5.1 – 5.2 – 5.3 – 5.4 e 5.5 circa le regole generali di priorità;
 - 5.10. Nell'eventualità si dovessero liberare posti in virtù di ormeggi con imbarcazioni sempre più piccole, questi andranno ad incrementare i posti riservati alla nautica da diporto e, a seguire, al noleggio. Lo stesso criterio di cui sopra sarà utilizzato per le altre aree ottenute in concessione dalla Regione Campania, nel rispetto delle prescrizioni di utilizzo impartite dalla stessa Regione Campania e dagli organi competenti.
6. In ogni caso le assegnazioni seguiranno comunque la sorte delle concessioni demaniali principali rilasciate al Comune di Capri per il relativo specchio d'acqua.

7. L'assegnazione degli ormeggi viene fatta esclusivamente dall'ente concedente sulla base della finalità dichiarata dal titolare dell'unità, da pesca, da traffico, noleggio o da diporto, nella richiesta di assegnazione ; nel caso in cui venisse meno l'utilizzo per il quale è stata richiesta l'assegnazione del posto barca, quest'ultima verrà revocata automaticamente e con effetto immediato.
8. E' previsto lo scorrimento della graduatoria per ogni singolo ormeggio, nel caso in cui un'assegnazione dovesse legittimamente venir meno nel corso dell'anno. Le inosservanze alle prescrizioni contenute negli atti autorizzativi determinano la decadenza dell'assegnazione del posto barca”
9. L'assegnazione dei posti barca ha durata di anni 3. Con cadenza annuale sarà effettuato il contratto della permanenza del possesso dei requisiti per l'assegnazione dei posti. L'eventuale riscontro della perdita di anche uno solo dei requisiti darà luogo all'automatica decadenza dall'assegnazione del posto barca e allo scorrimento della graduatoria. “

Art. 3 **(domanda- assegnazione e disciplina degli ormeggi)**

1. Subito dopo l'approvazione del presente regolamento in consiglio comunale, il periodo per la presentazione delle domande di assegnazione è di giorni 30 dalla data di scadenza delle pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio del Comune e Locamare Capri (e sul sito della Città di Capri, inoltre su apposita pubblica affissione e stampa locale). Le domande dovranno essere presentate sulla base dei moduli che verranno predisposti e messi a disposizione dall'Ufficio Tecnico del Comune o scaricabili in via telematica sul sito web della Città di Capri (www.cittadicapri.it);
2. La domande pervenute dopo il periodo individuato sono inammissibili e non potranno essere neppure esaminate.
2bis. A partire dal termine della presentazione delle istanze di cui ai commi precedenti - e senza limitazione temporale futura - è ammessa la presentazione di nuove domande di ormeggio dalla graduatoria da cui attingere nel caso di esaurimento dei posti della graduatoria vigente ed al fine di fare fronte all'assegnazione di posti resisi disponibili, a qualunque titolo; il tutto fermo restando ogni altro aspetto di natura comparativa già specificato nel Regolamento.”;
3. L'assegnazione dei posti, una volta verificata l'ammissibilità della domanda sulla base dei requisiti di cui al precedente articolo n. 2, avverrà sulla base delle graduatorie.
4. Le domande potranno essere protocollate a mano presso la Casa Comunale di Capri indicando come oggetto: Assegnazione di posto di ormeggio all'interno del Porto Commerciale di Capri negli specchi acquei in regime di c.d.m. al Comune.
5. Ogni qualvolta dovessero rendersi disponibili ormeggi per qualunque ragione (rinuncia, decadenza, revoca o altra ragione), l'Amministrazione procederà all'assegnazione degli ormeggi attingendo alla graduatoria approvate che avranno validità di sedici mesi dalla data di approvazione e sarà vidimato sia dall'Ufficio Tecnico che dal Comando del Porto di Capri.
6. Gli ormeggi sono identificati da apposite schede informative dettagliate predisposte a cura dell'Ufficio Tecnico del Comune, che le terrà in carico, e relative a zona, numero dell'ormeggio o del gavitello, al nominativo e ai recapiti dell'assegnatario, e/o al nominativo dell'unità, nonché, ogni ulteriore notizia prescritta o ritenuta utile. La raccolta delle singole schede formerà il libro matricola delle unità ancorate agli ormeggi

delle singole zone, il libro matricola dovrà essere sottoposto al visto del Comando di Porto, ai fini di polizia portuale, ad ogni variazione e comunque almeno una volta l'anno.

7. Gli assegnatari sono tenuti ad informare il Comune delle modifiche, delle sostituzioni e dei cambiamenti da apportare ad aggiornamento della scheda, che si riferisce al gavitello assegnato e/o al loro natante o imbarcazione, per l'esatta identità dell'ormeggio, almeno 24 ore prima dell'effettiva variazione. L'inadempimento all'obbligo della segnalazione nel termine perentorio anzidetto è sanzionato con la decadenza dell'assegnazione.
8. Lo scambio di ormeggio fra gli assegnatari, sempre che i natanti e/o le imbarcazioni interessate rientrino nelle rispettive classi di appartenenza degli ormeggi, deve essere autorizzato pena la decadenza, con formale atto dell'Ufficio Tecnico del Comune e annotato nelle corrispondenti schede identificative.
9. Trascorso il periodo di 30 giorni dalla consegna dell'ormeggio, l'assegnatario, qualora non ne abbia fatto uso, è tenuto ad informare il Comune, entro i 5 giorni successivi, dei motivi del mancato utilizzo e l'assegnazione potrà essere revocata ed attribuita secondo lo scorrimento della graduatoria, previa dichiarazione di inadempienza del titolare decaduto dall'assegnazione dell'ormeggio.
10. A seguito dell'avvenuta tempestiva comunicazione, il competente ufficio comunale procede, previa convocazione dell'interessato, ove occorra, ad istruire la pratica ed a sottoporre, se necessario, alla Giunta Comunale proposta di atto deliberativo per la fissazione di un termine di impiego dell'ormeggio, a pena di decadenza dall'assegnazione in caso di inosservanza, nonché per l'adozione di ogni altro provvedimento in merito.
- 11bis Al fine di garantire la permanenza dei requisiti di manovrabilità in sicurezza dei natanti negli specchi acquei in concessione al Comune di Capri è assolutamente vietato, e non autorizzabile in nessun caso, l'utilizzo dell'ormeggio con imbarcazioni di dimensioni superiori a quelle del natante o imbarcazione già autorizzato. Istanze e/o comunicazioni in tal senso dovranno immediatamente essere rigettate in quanto inammissibili.
11. E' ammesso l'utilizzo dell'ormeggio con una imbarcazione o natante con lunghezza corrispondente alla classe di ormeggio immediatamente inferiore a quella assegnata, previa comunicazione all'Ufficio Tecnico del Comune.
12. L'autorizzazione con la quale viene assegnato l'ormeggio conterrà tutte le prescrizioni finalizzate ad assicurare la sicurezza dell'ormeggio stesso (dimensione corpo morto, tipologia catenaria etc).

ART. 4 **(responsabilità degli utenti)**

Gli assegnatari e gli altri utenti sono direttamente responsabili per le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti in materia di regime amministrativo delle navi, doganale, di polizia e di sicurezza, alle ordinanze della Capitaneria di Porto di Napoli, della Autorità Portuale di Capri e del Sindaco del Comune di Capri, nonché agli atti dell'ente locale.

ART. 5 **(rimborso spese a carico degli assegnatari)**

Gli assegnatari di ormeggio gratuito hanno l'obbligo pena la decadenza del diritto all'ormeggio, di provvedere al pagamento anticipato di una somma annuale secondo il seguente schema:

- Imbarcazione fino a sei metri - €700,00;
- Imbarcazione fino a sette metri - €800,00;
- Imbarcazione fino a otto metri - €900,00;
- Imbarcazione fino a nove metri - €1.000,00,

a titolo di rimborso spese forfettario a copertura dei seguenti servizi forniti:

- posa catenaria con relativa manutenzione;
- illuminazione dello specchio d'acqua in concessione;
- fornitura acqua;
- oneri amministrativi.

Art 6 (Ipotesi di trasferimento)

Le uniche ipotesi di trasferimento consentite dal regolamento e comunque preventivamente autorizzate dall'ufficio preposto sono:

- 1) Persone fisiche - Successione al de cuius, previa formale richiesta da parte degli eredi da inoltrare con le modalità previste al punto 12 dell'art. 2;
- 2) Persone giuridiche – In caso di modifiche della compagine sociale di società assegnatarie, i soci subentranti dovranno obbligatoriamente comunicare agli uffici preposti la variazione sociale entro e non oltre 30 giorni; dovranno altresì essere in possesso del requisito della residenza sull'isola e non avere partecipazioni in altre società assegnatarie.

ART. 7 (rinuncia/decadenza)

1. La rinuncia da parte dell'assegnatario e la decadenza dall'assegnazione avviene a discrezione della Città di Capri nei seguenti casi: perdita o mutamento dei requisiti richiesti dal presente regolamento, abusiva sostituzione di altri nel posto barca, uso difforme del posto barca rispetto all'autorizzazione o non uso continuativo del posto barca, non rispetto delle misure di sicurezza imposte nell'atto autorizzativo, rifiuto del versamento della quota richiesta per gli eventuali costi previsti dal presente regolamento e anticipati dalla Pubblica Amministrazione, inosservanza delle norme previste dalla Capitaneria di Porto di Capri.
2. Le autorizzazioni rilasciate all'ormeggio dalla Città di Capri seguiranno sempre le sorti delle concessioni principali rilasciate dalla Regione Campania. In particolare in caso di mancato rinnovo, revoca, decadenza o qualsivoglia altra forma di annullamento delle concessioni principali da parte della Regione Campania, le stesse sorti si ripercuoteranno sulle concessioni rilasciate agli utenti, senza che nessuno possa vantare diritto alcuno, a qualunque titolo, verso il Comune di Capri. Qualsiasi inosservanza a leggi o regolamenti che a vario titolo interessano le attività svolte nell'area in questione.

Art. 8 (assegnazione degli ormeggi in via temporanea)

1. Gli assegnatari, che al di fuori dei casi espressamente previsti, lasciassero libero il proprio ormeggio durante la stagione estiva, e precisamente dal 10 luglio al 10 settembre, dovranno darne preventiva informazione al Comune se ciò comporti una disponibilità dell'ancoraggio per un periodo di almeno quindici giorni.
2. L'Ufficio Demanio del Comune, potrà assegnare l'ormeggio in via provvisoria, fino al periodo massimo della disponibilità segnalata, procedendo a sorteggio fra coloro che ne

avranno fatto domanda nel termine fissato dall'avviso di cui all'ultimo comma del presente articolo.

3. Con apposita delibera della Giunta Comunale, su proposta dell'Ufficio Tecnico, verranno approvate le condizioni per la disciplina del rapporto temporaneo e l'ammontare del contributo per il mantenimento dell'impianto di catenaria, accessori inclusi, per finanziare le spese di gestione, comprese le assicurative, il potenziamento, la manutenzione e le migliorie delle infrastrutture portuali, l'eventuale servizio di traghettamento ed ogni altra eventuale.
4. A cura degli uffici comunali verranno affissi all'Albo Pretorio e su appositi cartelli, posizionati sui moli e sulla banchina in concessione demaniale, gli elenchi aggiornati degli ormeggi resisi disponibili, con la menzione della classe di appartenenza, della data di inizio e fine del periodo massimo di assegnazione provvisoria e di ogni ulteriore notizia utile, affinché, il pubblico ne abbia conoscenza

Art. 9

(disciplina dell'uso delle aree di ormeggio)

1. Gli utenti devono fare uso dell'impianto di catenaria e delle relative infrastrutture di pertinenza nei limiti e alle condizioni di cui al presente disciplinare, e con l'osservanza di tutte le norme ed i regolamenti vigenti. Allorché la concessione demaniale principale delle aree all'interno del Porto dovesse cessare per qualsivoglia motivata ragione, gli assegnatari sono obbligati a rimuovere le unità in conformità alle istruzioni loro impartite dall'Ufficio Tecnico del Comune, con apposito atto al riguardo, nonché, a rimborsare al Comune le spese che lo stesso dovesse sostenere, per colpa della loro inerzia, e per lo sgombrò dello specchio d'acqua marittimo da restituire libero all'Ente concedente.
2. L'assegnatario di ormeggio non può in alcun modo apportare modifiche alle strutture del porto o delle zone di ormeggio; i danni derivanti da usi anomali od impropri dovranno essere ripristinati a totale cura dello stesso.
3. L'assegnatario di ormeggio riconosce la precarietà della messa a disposizione dello stesso, rappresentato dall'uso di spazio acqueo, derivante dalla natura discrezionale dell'atto che comporta l'immediato rientro nel possesso del bene alla disponibilità del Comune concessionario, qualora ciò sia richiesto da motivi di pubblica utilità, senza diritto alcuno a qualsiasi forma di rivalsa, anche nel caso di avverse condizioni meteorologiche. In questo caso l'assegnatario non potrà pretendere dal Comune alcuna soluzione alternativa per il ricovero dell'unità, anche solo temporaneo.
4. I proprietari di natanti abbandonati, sommersi o semisommersi o comunque non tenuti a regola d'arte o non autorizzati, devono rimuovere a loro cura le imbarcazioni anzi descritte; qualora i proprietari stessi non ottemperino all'ordine di rimozione impartito dall'Ufficio Tecnico del Comune, i natanti verranno rimossi a spese degli assegnatari, comprensive delle spese di custodia, con diritto di ritenzione, ai sensi del Codice della navigazione.
5. E' fatto obbligo di differenziare ogni tipo di rifiuto e di lasciarli negli appositi contenitori presenti sul molo. Per gli oli, idrocarburi, batteria o quanto altro nocivo ed inquinante bisogna a spese del concessionario attenersi alla normativa comunale e procedere allo smaltimento pena la decadenza della concessione.

Art. 10
(norme di sicurezza - responsabilità degli assegnatari)

- 1) Tutte le unità ancorate agli ormeggi ed alle infrastrutture accessorie devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza in navigazione ed in stazionamento; in nessun caso il Comune potrà rispondere di eventuali mancanze e di eventuali danni a terzi, a persone o a cose, nonché di eventuale perdita del natante/imbarcazione per evento meteo marino, furto ed incendio. Gli assegnatari hanno l'obbligo, a pena di decadenza, di stipulare apposita polizza assicurativa che copra i rischi della responsabilità civile contro terzi.
- 2) L'assegnatario dell'ormeggio ha l'obbligo di prendere visione del bollettino dei naviganti e di adottare tutte le precauzioni utili in caso di improvviso cambio meteorologico per la salvaguardia della propria ed altrui incolumità.
- 3) Nell'ambito dello specchio acqueo marittimo in concessione al Comune sono vietati la pulizia delle sentine con scarico fuoribordo, il getto dei rifiuti e di ogni altra sostanza liquida o solida, che possa provocare inquinamento del mare e lordare i moli e le banchine.
- 4) Al fine di evitare qualsiasi incidente che possa causare incendi, lesioni all'ambiente od altri danni, gli utenti dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni:
 - a. aerare efficacemente il compartimento dei motori prima di procedere all'avviamento dei medesimi;
 - b. curare che le apparecchiature elettriche e radioelettriche dell'unità siano sempre in perfetto stato di funzionamento, manutenzione ed isolamento al pari della strumentazione;
 - c. il rifornimento di carburante deve essere eseguito soltanto nella zona a tale scopo attrezzata;
 - d. i compartimenti destinati a contenere bombole di gas liquido o materiali infiammabili devono essere rispettivamente aerati in modo idoneo ovvero protetti in involucri adatti come pure strutturalmente separati dai locali destinati agli alloggi;
 - e. gli estintori montati sulle unità devono essere nel numero stabilito dalle norme vigenti ed in perfetto stato di funzionamento;
 - f. in caso di inizio di incendio, tutto dovrà essere messo in opera per lottare efficacemente con i mezzi più appropriati contro le fiamme allo scopo di circoscriverle e di domarle, richiedendo immediatamente l'intervento degli altri utenti, che sono tenuti a cooperare e , quindi, dell'Autorità competente;
 - g. nell'ipotesi di condizioni meteo marine avverse, l'utente dovrà preventivamente adottare tutte le misure idonee a tutela della propria unità e degli altri, in quanto il Comune non è responsabile per qualsiasi danno causato per cambiamento improvviso delle condizioni meteo marine o forza maggiore.
 - h. nell'ipotesi di versamento accidentale di idrocarburi nello specchio d'acqua del demanio marittimo in concessione ovvero di pertinenza delle relative infrastrutture di servizio, il responsabile deve prendere tutti i provvedimenti più opportuni atti ad impedire più gravi conseguenze, informandone, senza ingiustificato ritardo il Comune, cui spetta di impartire le disposizioni di salvaguardia per quanto di competenza;
- 4) Salvo il risarcimento di eventuali altri danni, il responsabile è tenuto al pagamento delle spese di bonifica od al rimborso di quelle sostenute dal Comune d'ufficio, nel caso di inerzia, e così pure per ogni ulteriore intervento resosi necessario.
- 5) Gli assegnatari e gli altri utenti sono direttamente responsabili per le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti in materia di regime amministrativo delle navi, doganale, di polizia e

di sicurezza, alle ordinanze e di ogni altro provvedimento della Capitaneria di Porto di Napoli, dell'Ufficio Locale Marittimo di Capri e del Comune di Capri.

Art. 11

(azioni di turbativa - rumori e lavori molesti)

- 1) Le prove dei motori ed ogni altra attività che produca rumori molesti sono vietate prima delle ore dieci e dopo le ore venti, nonché, dalle ore 12.30 alle ore 15.30, durante il periodo da giugno a settembre, salvo i casi di emergenza, forza maggiore e pronto intervento.
- 2) Ogni lavoro necessario, che per la sua speciale natura rechi molestia agli utenti, dovrà essere compiuto negli orari di minor frequenza agli impianti posti fuori dal Porto di Capri, secondo le istruzioni ricevute dagli uffici comunali, a tal fine preventivamente avvertiti.
- 3) Le azioni che cagionano turbativa del corretto uso dell'impianto comunale di catenaria come pure dei moli, della banchina di servizio e di ogni altra infrastruttura accessoria dovranno essere denunciate al Comune, cui spetta di adottare i provvedimenti necessari per la tutela del godimento pieno e pacifico dei beni conferiti in concessione, nonché, per la repressione di ogni illecita condotta.

Art. 12

(tesserino di riconoscimento dell'assegnatario e identificazione dell'unità)

Gli Uffici rilasceranno a ciascun assegnatario un tesserino di identificazione e riconoscimento rinnovabile, recante le sue generalità ed i dati identificativi della zona e del numero di ormeggio e dell'unità di proprietà sul quale, ogni anno, viene annotato a cura del competente ufficio comunale l'avvenuto versamento del contributo ordinario, cui è subordinata l'erogazione dei servizi, dietro presentazione della relativa quietanza di pagamento. L'assegnatario ha l'obbligo di corrispondere il contributo in parola nei termini prescritti e di custodire con la massima diligenza il proprio tesserino di riconoscimento, avvertendo immediatamente gli uffici comunali dello smarrimento, ovvero della occorsa sottrazione del medesimo. Nei casi anzidetti, il competente ufficio comunale provvede a redigere un breve verbale della denuncia, che dovrà essere sottoscritto dall'assegnatario. Il rilascio del duplicato è subordinato al rimborso della relativa spesa nell'ammontare stabilito con atto deliberativo della Giunta Comunale. L'assegnatario risponde dell'indebito impiego del tesserino da parte dell'utente, cui il medesimo sia stato consegnato per fruire dell'impianto di catenaria, delle sue infrastrutture accessorie, nonché, dei servizi forniti dal Comune. Ogni abuso e violazione dei suddetti obblighi sono sanzionati secondo le norme del presente Regolamento.

Art. 13

(attività vietate all'interno dell'ormeggio)

Non è ammesso nuotare né esercitare attività subacquea all'interno dell'ormeggio. I proprietari dell'unità non dovranno in nessun caso apportare modifiche o aggiunte alle strutture delle varie opere senza specifica autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune,. Nessun rifiuto, di qualsiasi natura, potrà essere gettato in mare dalle imbarcazioni ormeggiate.

Art. 14
(scambio di ormeggio)

- 1) Non è consentito lo scambio di posto barca tra ormeggi, neppure nella stessa zona o area, senza preventiva autorizzazione scritta degli Uffici.
- 2) Non è ammessa la cessione a qualsiasi titolo del posto barca. L'ufficio può procedere ad accertamenti e, accertata l'avvenuta cessione, disporre l'immediata revoca dell'assegnazione.
- 3) In caso di occupazione dell'ormeggio per periodi inferiori a quello della concessione, non verrà corrisposto alcun rimborso per il periodo di mancata utilizzazione, sempre che non venga assegnato temporaneamente ad altri.

Art. 15
(controllo e sanzioni)

L'ufficio Tecnico del Comune è incaricato del rispetto del presente regolamento/disciplinare. Qualora siano accertate violazioni alle disposizioni di cui agli articoli del presente disciplinare, si procederà alla contestazione e notifica ai trasgressori, con le modalità di cui alla legge n. 689/1981, di una sanzione disciplinare e, se del caso amministrativa, da applicarsi a cura della competente Autorità Marittima.

Art. 16
(Modifiche e variazioni)

Il Comune si riserva la facoltà di modificare d'intesa con la competente autorità marittima e in qualsiasi momento il Piano degli ormeggi, per motivi di sicurezza, manutenzione dei pontili, o per altre cause e

Art. 17
(rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia al Codice della Navigazione e al Regolamento per la Navigazione interna, nonché a tutte le altre norme vigenti, nonché ai provvedimenti amministrativi adottati dalle competenti Autorità.